

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4100 del 16/07/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' AD USO CONSUMO UMANO IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA, LOCALITA' SAN PIERO IN BAGNO (FC). DITTA: ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI SPA. PRATICA: FC07A0527.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4259 del 16/07/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici LUGLIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti); la l.r. 17/2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024) in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;

- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. 4599 del 08/01/2007 con cui ATERSIR, c.f. 92047880403 ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque sotterranee assentita con det. 16571/2006 come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 4 pozzi e n. 39 sorgenti;
- ubicazione del prelievo da pozzi: comune di Bagno di Romagna (FC) censiti al fg. 96 , mapp.li 661 , 839, 971 e foglio 33; ubicazione del prelievo da sorgenti su fogli vari del NCT di Bagno di Romagna (FC);
- destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
- portata massima di esercizio pari a l/s 69,38;
- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 1.533.608;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con domanda PG/2022/0016887 del 02/02/2022 Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. c.f. 00337870406, ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo;
- che con nota protocollo PG/2022/213631 del 29/12/2022 Romagna Acque dichiarava che:
 - *in merito al diritto reale di godimento ovvero la servitù di passaggio per l'attingimento di acqua dalle sorgenti presenti nel terreno di proprietà altrui, si comunica che gli apparati di captazione ed i relativi manufatti, oggetto della presente Concessione al prelievo idrico, sono stati tutti realizzati prima dell'anno 1980 da parte dell'Amministrazione Comunale di Bagno di Romagna, la quale ha gestito tali beni fino al 2006, anno di passaggio dalla Gestione in Economia da parte dello stesso Ente ad una gestione all'interno del Servizio Idrico Integrato (affidata dall'Autorità d'Ambito, ATERSIR); segnatamente, la gestione di detti beni è stata prima assegnata a Hera spa e, successivamente, dal 2011, a Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a;*
 - *l'Amministrazione comunale in ragione dell'ampio lasso di tempo trascorso dalla materiale apprensione delle aree su cui insistono i manufatti non è stata – ad oggi – in grado di fornire alla scrivente Società documentazione attestante le modalità di acquisto della disponibilità delle stesse. Ad ogni modo, è del tutto pacifico l'uso protratto di dette aree per oltre un ventennio, sin dall'anno di realizzazione delle opere di captazione;*
 - *in considerazione della situazione di fatto venutasi a determinare, appare astrattamente configurabile un acquisto a titolo originario (ex art. 1158 c.c. - usucapione) a favore della stessa Amministrazione comunale delle predette aree. La materiale disponibilità delle infrastrutture acquedottistiche in parola è stata*

trasferita a questa società ad opera dell'Amministrazione comunale nell'ambito della Convenzione con ATERSIR per l'espletamento del Servizio di Fornitura all'Ingrosso della risorsa idropotabile nell'ambito del Servizio Idrico Integrato.

- che domanda registrata al prot. PG/2025/38308 del 27/02/2025, Romagna Acque - Società delle Fonti, c.f. 00337870406 ha richiesto la variante non sostanziale della concessione codice FCPPA0824 consistente nello "scorporo" della stessa in tre distinte concessioni con la seguente motivazione: *"trattasi di prelievi distinti con numerose opere di presa che alimentano acquedotti separati ed autonomi fra loro a servizio delle varie località sparse nel Comune di Bagno di Romagna"*;

RITENUTO pertanto al fine di una migliore definizione e ottimizzazione delle opere di presa a servizio dei diversi distinti acquedotti, di procedere con l'archiviazione della concessione codice pratica FCPPA0824 suddividendo le diverse opere di presa in tre concessioni come di seguito denominate: FC07A0527, FC07A0528 e FC07A0529;

DATO ATTO che delle tre suddette pratiche si è conclusa al momento solo quella identificata con codice FC07A0527, che si configura come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 3 pozzi aventi profondità di 9 , 11 e 25 m;
- ubicazione del prelievo: comune di Bagno di Romagna, località San Piero in Bagno (FC), censiti al fg. 96 , mapp.li 661, 839, 971; coordinate UTM RER pozzo 1 x: 739613 y: 860949 - coordinate UTM RER pozzo 2 x: 739564 y: 861146 - coordinate UTM RER pozzo 3 x: 739619 y: 860961;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso acquedottistico;

ACCERTATO:

- che la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalle indicazioni operative I85010 ER (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica);
- che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 946.080 risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di abitanti equivalenti, pari a 11.290 ai sensi della DGR 1195/2016;

DI DARE ATTO che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

DATO ATTO che con nota PG/2025/53615 del 20/03/2025, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri e che in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2025/106965 del 13/06/2025);
- Ausl di Forlì-Cesena (PG/2025/76542 del 23/04/2025);
- Provincia di Forlì-Cesena (PG/2025/61724 del 01/04/2025);

ACCERTATO che:

- il richiedente ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- il richiedente ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- il richiedente ha costituito in data 11/07/2025 un deposito cauzionale pari a 1.069,75 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante della concessione cod. pratica FC07A0527;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 di suddividere le diverse opere di presa ricomprese nella concessione codice pratica FCPPA0824 in tre concessioni come di seguito denominate: FC07A0527, FC07A0528 e FC07A0529;
- 2 di assentire a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. c.f. 00337870406 la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea cod. pratica FC07A0527, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 3 pozzi aventi profondità di m 9,11 e 25;
 - ubicazione del prelievo: comune di Bagno di Romagna, località San Piero in Bagno (FC), censiti al fg. 96 , mapp.li 661 , 839, 971 ; coordinate UTM RER pozzo 1 x: 739613 y: 860949 - coordinate UTM RER pozzo 2 x: 739564 y: 861146 - coordinate UTM RER pozzo 3 x: 739619 y: 860961, su terreno in uso al concessionario sulla base di quanto espresso nelle premesse;
 - destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 43;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 946.080;
- 3 di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2034;
- 4 di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/07/2025, registrato al prot. PG/2025/127569;

- 5 di stabilire che al termine delle relative istruttorie saranno emanati gli atti inerenti ai procedimenti cod. FC07A0528 e FC07A0529, che riguardano le altre opere di presa originariamente disciplinate nella concessione FCPPA0824, che sarà conseguentemente oggetto di definitiva archiviazione;
- 6 di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2025 è stato corrisposto anche per il prelievo oggetto del presente atto in relazione alla pratica FCPPA0824 e che il canone 2025 per la pratica FC07A0527, che costituisce la base per la rivalutazione istat per il canone 2026 è pari ad euro 1.069,75;
- 7 di dare atto che è stato costituito in data 11/07/2025 un deposito cauzionale pari a 1.069,75 euro;
- 8 di dare atto che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- 9 di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 10 di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 11 di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 12 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 13 di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Eleonora Donatella Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso

all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

- 14 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Romagna Acque - Società delle Fonti SpA, c.f. 00337870406 (cod. pratica FC07A0527).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi:
 - Pozzo Fontanine 1: realizzato in cemento armato, ha un diametro di circa 4,80 metri per una profondità di circa 9 metri, con finestratura unica a circa 8 metri da testata pozzo.
 - Pozzo Fontanine 2: realizzato mediante la posa di tubi prefabbricati in cls del diametro di 1,20 metri per una profondità di circa 11 metri con finestratura a 9 metri da testata pozzo.
 - Pozzo Fontanine 3: realizzato con tubazioni in acciaio, ha un diametro di 0,6 metri per una profondità di circa 25,00 metri dal piano campagna.
2. Le opere di presa sono ubicate nel comune di Bagno di Romagna, località San Piero in Bagno (FC), censiti al fg. 96 , [mapp.li](#) 661 , 839, 971 ; coordinate UTM RER pozzo 1 x: 739613 y: 860949 - coordinate UTM RER pozzo 2 x: 739564 y: 861146 - coordinate UTM RER pozzo 3 x: 739619 y: 860961, su terreno in uso al concessionario sulla base di quanto espresso nelle premesse;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Depositi vallate App. Senio-Savio cod. 5090ER-AV2-VA.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano; il campo pozzi Fontanine alimenta la rete acquedottistica del comune di Bagno di Romagna, in particolare del capoluogo e della frazione di san Piero in Bagno, con circa 11.290 AE determinati sulla base dei dati contatore di utenza per i vari usi acquedottistici,
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 43 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 946.080.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 1.069,75 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).
Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il

provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione

concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.